



Allegato A

AVVISO PUBBLICO REGIONALE
FORMAZIONE DI SOGGETTI DESTINATI ALL'ASSUNZIONE
PRESSO IMPRESE IN FORZA DI ACCORDI SINDACALI
LEGGE 19 LUGLIO 1993 n. 236 art. 9

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali n. 320/V/2009 del 14/12/2009
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 14/12/2009)

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti atti:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n.º9103 con cui la Commissione europea ridefinisce l'importo massimo dell'intervento del Fondo sociale europeo, per ogni asse prioritario del POR CRO FSE 2007-2013, modificando quindi in tal senso la precedente decisione C(2007) n.º5475
- della delibera Giunta regionale 27 dicembre 2011 n.º1240, "Presenza d'atto della decisione 7 dicembre 2011C(2011) n.º9103 di approvazione della riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013";
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

- della DGR 1192/2008 che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008;
- della DGR 31/2009 di modifica della DGR 1192/2008;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- della delibera Giunta regionale 26 novembre 2007 n.°873 che approva, quale strumento di lavoro, il documento "Provvedimento attuativo di dettaglio" (di seguito PAD) afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari, le tipologie di interventi e di azioni, le modalità di attuazioni e i principali adempimenti necessari per la gestione del POR CROFSE 2007-2013,
- della delibera Giunta regionale 20 gennaio 2012 n°127 che approva modifiche ed integrazioni al PAD del POR CRO FSE 2007-2013
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- del Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n.49 del 29/06/2011;
- della DGR 968/2007 (come integrata con DGR 910/09), che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- della D.G.R. n.1179/2011 con la quale si approvano le "PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013";
- della DGR 532/09, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/02;
- del Decreto dirigenziale n. 760/2010 che approva lo schema di avviso POR Ob. CRO;
- della legge 236/93 art. 9 che dispone in merito alla promozione ed al sostegno di interventi di formazione continua;
- del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 320/V/2009 mediante il quale sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della legge 236/93 art. 9, annualità 2008 e 2009;

ART. 1 FINALITÀ GENERALI E INTERVENTI FINANZIABILI

Con il Decreto Direttoriale n. 320/V/2009 del 18/11/2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali intende sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività. Il Decreto Direttoriale n. 320/V/2009 prevede in particolare, all'articolo 3 comma 3, che le Regioni e le Province Autonome possono utilizzare le risorse anche *per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi*. Sulla scorta di tale previsione, la Regione Toscana destina una quota dell'assegnazione prevista dal sopracitato Decreto Direttoriale, ad un avviso che sostenga la formazione, supportata da accordi sindacali, di soggetti coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori in crisi. Mediante tale quota la Regione intende sostenere i processi di formazione collegati all'assunzione di lavoratori in uscita da imprese in crisi e di riqualificazione di lavoratori di imprese in crisi che attuano programmi di riconversione produttiva.

ART. 2 PRIORITÀ TRASVERSALI E ULTERIORI PRIORITÀ

I progetti dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2007 – 2013 al paragrafo 5.4.1.

ART. 3 RISORSE DISPONIBILI

Per l'attuazione del presente avviso sono complessivamente disponibili euro 2.000.000,00 a valere sulla legge 236/93 art. 9, afferenti il Decreto direttoriale n. 320/09 (cap. 61564 del bilancio regionale). Gli interventi che saranno finanziati con tali risorse potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking del P.O.R. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 della Regione Toscana a sostegno dell'indice di realizzazione di tale Programma. Pertanto, gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potranno beneficiare del finanziamento del Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello di cui alla L.236/1993 art. 9.

Nel caso di esaurimento dei fondi o di esiguità dei fondi residui a valere sul presente avviso, la Regione Toscana, valutate le proprie disponibilità finanziarie, si riserva di finanziare domande presentate, che abbiano i requisiti minimi di finanziabilità previsti dal bando ma che non risultino finanziate per mancanza di fondi. Tale finanziamento potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di risorse comunitarie o comunque di natura diversa da quelle afferenti la legge 236/93.

ART. 4 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Regionale a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e fino alla chiusura dell'avviso decisa dalla Regione Toscana.

ART. 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI E VINCOLI

Sono finanziabili piani formativi appartenenti alle seguenti tre tipologie.

TIPOLOGIA A - piani formativi, supportati da accordi sindacali, diretti alla riqualificazione, alla qualificazione o all'aggiornamento di soggetti destinati all'assunzione nell'impresa destinataria, sulle tematiche inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa medesima. All'interno dei piani formativi debbono essere descritte adeguatamente le attività svolte dall'impresa e le tematiche oggetto della formazione. Requisiti previsti:

- Deve essere prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e relativa formazione, di un numero di lavoratori non inferiore a 20. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 20 assunzioni deve essere assicurato da almeno una delle imprese.
- La formazione può essere propedeutica o successiva all'assunzione. In caso di formazione successiva all'assunzione è necessario che la data di assunzione non sia antecedente tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Le assunzioni, sia in caso di formazione propedeutica che successiva, dovranno risultare incrementali rispetto alla media dell'occupazione a tempo indeterminato dei sei mesi antecedenti la presentazione del progetto.
- Sono altresì ammissibili azioni rivolte ad occupati non neoassunti purché la loro presenza nel piano formativo non abbia carattere di prevalenza in termini di numero dei destinatari e di ore di formazione. Le azioni ad essi rivolte devono essere sviluppate in maniera coordinata con quelle rivolte ai soggetti destinati all'assunzione. Tali azioni hanno carattere eventuale ed aggiuntivo rispetto alla formazione dei neoassunti come sopra descritta.

TIPOLOGIA B - piani formativi, supportati da accordi sindacali, finalizzati alla riqualificazione di lavoratori provenienti da imprese in crisi e assunti da aziende che attuano programmi di reindustrializzazione, anche nel caso in cui gli stessi lavoratori siano sotto tutela degli ammortizzatori sociali. Requisiti previsti:

- Il numero di lavoratori provenienti da imprese in crisi e assunti dall'impresa beneficiaria del piano formativo che attua un programma di reindustrializzazione, devono essere in numero

non inferiore a 20. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 20 lavoratori deve essere assicurato da almeno una delle imprese.

TIPOLOGIA C - piani formativi, supportati da accordi sindacali, finalizzati alla riqualificazione di lavoratori di imprese in crisi che attuano programmi di riconversione produttiva, anche nel caso in cui gli stessi lavoratori siano sotto tutela degli ammortizzatori sociali. Requisiti previsti:

- Il programma di riconversione produttiva deve prevedere la riqualificazione di almeno 20 lavoratori. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 20 lavoratori deve essere assicurato da almeno una delle imprese.

Le attività formative proposte, coerentemente con le previsioni del Decreto Direttoriale n. 320/2009, potranno essere svolte in azienda, garantendo in ogni caso il rispetto della DGR n.1179/11.

Gli interventi formativi proposti dovranno tendere all'integrazione con omologhe azioni cofinanziate dal FSE e dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i.

FAD: Gli interventi possono essere realizzati anche tramite FAD (formazione a distanza) prevedendo l'utilizzo, laddove esistenti, dei moduli formativi della piattaforma TRIO. I soggetti proponenti non possono proporre piani formativi che prevedano la realizzazione di corsi FAD e/o di prodotti didattici che siano già presenti nell'ambito del progetto Trio. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti corsi FAD e prodotti. Nel caso tale disposizione venga disattesa il piano nella sua interezza non è approvabile e finanziabile. Tale obbligo è soddisfatto mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nell'allegato 2.

Localizzazione geografica: Le unità produttive delle imprese, destinatarie dei piani formulati sulla base del presente avviso, devono essere localizzate sul territorio regionale toscano.

ART. 6 IMPRESE E LAVORATORI DESTINATARI – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per essere ammissibili i progetti a valere sul presente avviso debbono possedere i requisiti indicati in questo articolo.

Imprese destinatarie

Sono destinatarie delle iniziative finanziate sul presente avviso unicamente le imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Inps) che si trovino altresì in una delle condizioni di seguito indicate:

TIPOLOGIA A

- imprese che, a seguito di accordo sindacale, procedono all'assunzione di lavoratori in cassa integrazione o mobilità, provenienti da imprese in crisi
- imprese che, a seguito di accordo sindacale, procedono all'ampliamento dell'organico mediante assunzione di disoccupati, cassintegrati o lavoratori in mobilità

TIPOLOGIA B

- imprese che, a seguito di accordo sindacale, attuano programmi di reindustrializzazione nell'ambito dei quali è prevista la riqualificazione di lavoratori assunti, provenienti da imprese in crisi, eventualmente sotto tutela di ammortizzatori sociali

TIPOLOGIA C

- imprese che, a seguito di accordo sindacale, attuano programmi di riqualificazione di lavoratori di imprese in crisi che adottano programmi di riconversione produttiva, eventualmente sotto tutela di ammortizzatori sociali

Lavoratori destinatari

TIPOLOGIA A

Nel caso di formazione propedeutica all'assunzione, i lavoratori destinatari devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- cassa integrazione guadagni
- mobilità
- disoccupati
- coinvolti da altre forme di ammortizzatori sociali (esclusi o sospesi temporaneamente dal lavoro, od altro da specificare nel progetto)

TIPOLOGIA A, B o C

Nel caso di formazione di occupati (neoassunti o non) i lavoratori destinatari debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- Tempo indeterminato
- Tempo determinato
- Tempo parziale
- Stagionali
- Soci di cooperative iscritti a libro paga
- Apprendistato, contratto di inserimento, purché la formazione da erogare sia aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge
- Cassa integrazione guadagni, sospesi nell'artigianato, in mobilità, con contratto di solidarietà
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di lavoro ripartito
- Contratto di lavoro a progetto
- Coadiutori o collaboratori familiari delle imprese destinatarie
- Titolari/soci delle imprese destinatarie iscritti a libro paga
- Titolari/soci delle imprese destinatarie non iscritti a libro paga, limitatamente alle imprese artigiane

Soggetti esclusi: sono esclusi dai piani formativi finanziati sul presente avviso coloro che, nei confronti dell'impresa partecipante, abbiano un rapporto di lavoro autonomo (coloro cioè che sono legati all'impresa dal contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c.), libero professionale (art. 2230 c.c.), di agenzia (art. 1742 c.c.) nonché gli amministratori di società che non rientrino allo stesso tempo in una delle categorie indicate al comma precedente.

Individuazione preventiva delle imprese: a condizione di inammissibilità del piano, le imprese cui è rivolto l'intervento devono essere individuate contestualmente alla presentazione della domanda. Le imprese destinatarie devono sottoscrivere la dichiarazione di adesione allegata.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

I piani formativi possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del piano formativo.

I soggetti attuatori di attività formative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di avvio delle attività, coincidente con la data di stipula della convenzione. In caso di ATI/ATS l'obbligo di accreditamento si estende a tutti gli associati. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di

accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del piano, deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività di docenza solo con la messa a disposizione di personale interno. I soggetti consorziati che partecipano alla realizzazione del piano sono assimilati ai soggetti attuatori; pertanto devono operare a costi reali e rendicontare le spese sostenute per il piano, a prescindere dall'eventuale obbligo di emissione di fattura. Quanto indicato per i consorzi vale anche nel caso in cui il soggetto proponente sia un'Associazione o un'impresa facente parte di un gruppo/consorzio/associazione.

Piani formativi di Tipologia "A" in cui la formazione è propedeutica all'assunzione

I piani formativi in questo caso sono necessariamente rivolti a destinatari disoccupati, cassintegrati o in mobilità. Pertanto è richiesto, a pena di ammissibilità della domanda, che i piani formativi siano presentati e realizzati da enti di formazione accreditati. E' necessario che le imprese destinatarie siano individuate in sede di presentazione del progetto e che sia allegata la loro dichiarazione di adesione al progetto. La costituzione di ATI tra ente di formazione e impresa beneficiaria è obbligatoria solo se quest'ultima partecipa attivamente alla realizzazione del progetto attraverso la messa a disposizione di risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

Piani formativi di Tipologia "A", "B" o "C" in cui la formazione è successiva all'assunzione

In tal caso i piani formativi, essendo destinati a soggetti occupati, possono essere proposti ed attuati dalle imprese destinatarie o da enti di formazione accreditati secondo le specifiche di seguito indicate.

Le imprese, singolarmente o in ATI, in assenza di agenzie formative accreditate, possono candidarsi come soggetti attuatori di piani formativi (ex art. 17 L.R.32/02 lett.c) solo per interventi rivolti al proprio personale. Tutte le imprese interessate devono far parte dell'ATI. Gli enti di formazione accreditati possono realizzare progetti formativi a favore di imprese. In tal caso è necessario che le imprese destinatarie siano individuate in sede di presentazione del progetto e che sia allegata la loro dichiarazione di adesione al progetto. La costituzione di ATI tra ente di formazione e impresa beneficiaria è obbligatoria solo se quest'ultima partecipa attivamente alla realizzazione del progetto attraverso la messa a disposizione di risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

In fase di candidatura i piani possono prevedere l'adesione e la manifestazione di interesse di soggetti che ricoprono, di solito, ruoli-chiave nell'ambito della specifica politica inerente la misura o le specifiche azioni proposte. Detti soggetti "sostenitori", non svolgono direttamente alcuna attività progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del piano.

Relativamente alla delega a terzi di attività si fa riferimento a quanto previsto nella DGR n.1179/11. La delega è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si renda necessario l'apporto di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica; le attività delegate non possono superare i seguenti limiti riferiti alle voci di spesa del preventivo (PED), salvo casi particolari:

- per la progettazione, il 50% del costo per "ideazione e progettazione";
- per la docenza, il 30% del costo totale del progetto al netto del cofinanziamento privato rappresentato dal "reddito allievi".

La richiesta motivata di autorizzazione alla delega deve essere presentata in sede di candidatura. Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del piano, salvo casi del tutto eccezionali. Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Il soggetto delegato non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione. Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto attuatore, anche per le azioni delegate. I soggetti delegati prestano la loro opera entro limiti qualitativi e quantitativi predeterminati nell'atto di delega; devono emettere fattura per la prestazione eseguita con riferimento a quanto previsto nell'atto di delega. Non si configura delega tra partner di ATI/ATS. Nel caso di consorzi (associazioni o imprese parte di gruppo/consorzio/associazione) non configura altresì delega il coinvolgimento di consorziati (associati o altre imprese collegate) indicati nel progetto.

ART. 8 ACCORDO SINDACALE

La presenza di un accordo sindacale rappresenta requisito di ammissibilità. L'accordo può avere le caratteristiche seguenti:

- Accordo sottoscritto dall'impresa che procede all'assunzione dei lavoratori e dalla r.s.u. della stessa impresa oppure da almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.
- Accordo sottoscritto dall'impresa uscente, dall'impresa subentrante e dalla r.s.u. dell'impresa uscente o subentrante e/o almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

Nel caso dei progetti di tipologia B sarà richiesto un accordo fra l'impresa e la r.s.u. della stessa oppure almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

Non saranno ritenuti ammissibili piani formativi accompagnati solo dal parere positivo dell'impresa o dell'organizzazione sindacale, presupponendo l'accordo l'adesione di soggetti diversi ed appartenenti ad entrambe le parti.

L'accordo, da allegare al piano formativo, deve fare espresso riferimento ad un intervento di formazione rivolto ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente avviso.

ART. 9 DURATA DEGLI INTERVENTI E CONTRIBUTO PUBBLICO MASSIMO E MINIMO

La durata massima dei piani formativi è di 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

E' previsto un importo minimo di finanziamento pubblico per piano pari ad euro 100.000,00 ed un importo massimo di finanziamento pubblico di euro 1.500.000,00. Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri indicati nella DGR n.1179/11 (con particolare riferimento alla Sez. B e ai massimali del par. B.9 lett. e).

Scostamenti dalle percentuali previste dovranno essere richiesti e motivati in sede di presentazione di progetto e saranno valutati dall'Amministrazione; non sono ammesse deroghe alla percentuale massima prevista per la componente C.

La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

ART. 10 NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO

Aiuti di Stato: il presente avviso concerne il finanziamento di azioni di formazione continua che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse. Si configura altresì come aiuto di Stato la

formazione di disoccupati o di soggetti coinvolti in forme di ammortizzatori sociali, propedeutica all'assunzione, pertanto le imprese che si impegnano all'assunzione sono assoggettate alla medesima normativa, dovendo optare fra le alternative di seguito esposte. Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

In Regione Toscana il regime degli aiuti destinati alla formazione in relazione ai finanziamenti della legge 236/93 è stato istituito con DGR n. 1192/2008, modificata con DGR n. 31/2009.

Nel caso delle attività formative previste dal presente avviso potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto proponente da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al Regolamento n. 1998/2006 e quella prevista dagli articoli 38 e 39 del Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione.

Si riportano in allegato 6 le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, mentre si rimanda al punto successivo per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Massimali di contribuzione e parametri di costo

Nel caso delle azioni di formazione finanziate sul presente avviso, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto proponente e, precisamente:

- de minimis: permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge 19 luglio 1993 n. 236. La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al piano formativo, relativi alle ore effettive di formazione). Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.
- aiuti alla formazione: nel caso del Regolamento di esenzione le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per l'attuazione del presente avviso è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese; la formazione aziendale riguardante i/le profili/figure professionali contenuti nei rispettivi Repertori regionali;
- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata di seguito;

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore all'80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati.

Di seguito si riportano le tipologie di lavoratori che rientrano nella categoria dei "lavoratori svantaggiati":

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- e) lavoratore disabile¹

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tali categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al progetto, relativi alle ore effettive di formazione, voce B.2.4.1 del PED) che, insieme ai costi indiretti di struttura (macrovoce C del PED), non possono superare il 50% dei costi ammessi.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Definizione di Piccole e Medie Imprese

Le imprese beneficiarie dovranno indicare la loro natura di Piccole, Medie o Grandi Imprese.

Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento CE 800/2008 (pubblicato in GUCE Serie L n° 214 del 09/08/2008). Si riporta in sintesi quanto contenuto nel suddetto allegato:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

ART. 11 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per la presentazione di un piano formativo occorre:

Domanda di finanziamento (fac-simile in allegato 2), in bollo (salvo soggetti esentati), firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila in caso di associazione costituita. Nel caso di costituenda ATI/ATS la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti. Alla domanda, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, deve essere allegata copia di un documento di identità, chiaro e leggibile del soggetto/i firmatario/i. In tale domanda dovrà chiaramente essere dichiarato, pena l'esclusione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati nell'articolo 6 dell'avviso e dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo piano non è stato ammesso, né lo sarà

¹ Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico

in seguito, a contributo nell'ambito di altri programmi regionali o di altri programmi o iniziative nazionali o comunitarie; la domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione del soggetto attuatore di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE e la dichiarazione di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 2 del D.lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria a cura di tutti i soggetti attuatori (capofila e partners), nella forma prevista dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 (fac-simile in allegato 2) comprensiva della dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;

Dichiarazione relativa all'adesione al progetto (fac simile in allegato 2) redatta ai sensi DPR 445/00 art. 47 da ciascuna delle imprese destinatarie, anche se la stessa figura anche come soggetto attuatore; essa contiene:

- l'adesione al progetto;
- il numero dei soggetti da coinvolgere in formazione
- l'assoggettamento allo 0.30%

Nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: dichiarazione, da compilare su facsimile allegato, resa dall'impresa destinataria, attestante la natura di PMI (piccola e media impresa) o grande impresa, resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi;

Nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis: dichiarazione, da compilare su facsimile allegato, resa dall'impresa destinataria, attestante l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e l'impegno a fornire – in caso di finanziamento del progetto – la dichiarazione attestante il rispetto della regola "de minimis" relativa al tetto di contributi ottenibili;

Copia dell'accordo sindacale di cui all'articolo 8 dell'avviso.

Formulario di presentazione del piano formativo - allegato 3 - e schede di progetto esecutivo (PED) di cui all'allegato 4 (composte da piano finanziario di dettaglio, scheda di riepilogo finanziario, schede attività formative. Il formulario deve essere presentato in forma rilegata. in modo da impedire la perdita di eventuali documenti, con pagine numerate progressivamente, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS)

Scheda di monitoraggio (allegato 5 all'avviso) in versione cartacea e file, contenente i dati statistici richiesti dal Ministero del Lavoro;

CD contenente formulario di piano formativo, schede di progetto esecutivo (PED) e scheda di monitoraggio di cui all'allegato 5 all'avviso;

Atto costitutivo dell'associazione fra i soggetti partner (*se costituita*);

Lettere di adesione al piano da parte di soggetti sostenitori, se presenti (cfr. art. 7)

Dichiarazione del proponente/capofila (fac-simile in allegato 2) relativa alla realizzazione di corsi Fad e prodotti didattici multimediali (cfr. art. 5)

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Dove presentare la domanda: La domanda ed il relativo piano formativo devono essere esclusivamente **consegnati a mano** alla

Regione Toscana - Settore Formazione e Orientamento – Via G. Pico della Mirandola 24 – II Piano - 50132 Firenze

I progetti possono essere presentati dal lunedì al venerdì (esclusivamente nei giorni feriali di apertura al pubblico degli uffici regionali) dalle 9,30 alle 13,00.

Ciascuna domanda dovrà contenere la richiesta di finanziamento di un solo piano formativo. Sulla busta esterna dovrà essere riportata l'indicazione PIANO FORMATIVO LEGGE 236. All'atto dell'arrivo della domanda presso gli uffici viene rilasciata ricevuta attestante la data e l'ora di consegna.

ART. 13 AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

I piani formativi sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- Risultano pervenuti a partire dalla scadenza indicata nell'art. 4 dell'avviso ed entro la chiusura dello stesso, con le modalità previste all'art. 12
- Sono presentati da soggetto o da un partenariato ammissibile anche alla luce delle norme sull'accREDITAMENTO (coerenza con l'art. 7)
- Sono ammissibili imprese e lavoratori destinatari degli interventi (coerenza con l'art. 6)
- Sono coerenti con le tipologie di interventi ammissibili previsti all'art. 5
- Sono individuate le imprese destinatarie degli interventi ed è allegata la relativa adesione (art. 6)
- Sono accompagnati da accordo sindacale nelle forme e modalità di cui all'art. 8
- Sono coerenti con quanto disposto all'art. 9 per quanto riguarda la durata e gli importi di contributo pubblico minimo e massimo del piano
- sono coerenti con quanto disposto all'art. 10 relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione
- sono compilati sull'apposito formulario sottoscritto dal soggetto proponente e dai partner attuatori completo di schede di progetto esecutivo (PED), da presentare sia in copia cartacea che su CD; solo qualora si tratti di Raggruppamento già costituito è sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila; il formulario deve essere rilegato, con pagine numerate progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila in caso di ATI/ATS)
- sono corredati delle dichiarazioni e documenti indicati nell'articolo 11
- sono completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario e del PED)
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 2 del D.lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Tale condizione è soddisfatta mediante la sottoscrizione della relativa dichiarazione contenuta nella domanda di candidatura.

Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità è facoltà dell'Amministrazione Regionale richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui piani formativi pervenuti. Le domande dichiarate ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

ART. 14 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un nucleo di valutazione nominato dal dirigente responsabile del procedimento. E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni sui piani formativi presentati.

Onde garantire la necessaria celerità del procedimento, la valutazione avrà ad oggetto i seguenti elementi:

- Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR n.1179/11.
- Chiarezza nella definizione degli obiettivi formativi, dell'articolazione esecutiva delle attività e coerenza dei contenuti rispetto alle finalità del progetto

I progetti valutati sono finanziabili qualora ottengano un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità secondo le specifiche indicate in allegato 1.

ART. 15 FINANZIAMENTO DEI PIANI FORMATIVI

Finalità del presente avviso è quella di fronteggiare le crisi aziendali supportando processi formativi legati alle assunzioni. La celerità nella risposta è pertanto requisito indispensabile.

Per questo motivo le domande di finanziamento sono finanziate in base all'ordine di arrivo presso l'ufficio regionale indicato all'art. 12. Entro la fine di ciascun mese viene approvato l'atto con il quale viene decretata l'ammissibilità formale e l'ammissione o non ammissione a finanziamento dei piani presentati entro il giorno 10 dello stesso mese. Il piano presentato è ammissibile a finanziamento qualora, in fase di valutazione, sia dichiarato tale dal nucleo di valutazione sulla base di quanto stabilito all'art. 14. Esso è finanziato, secondo l'ordine di arrivo, qualora vi sia disponibilità di fondi. Non viene redatta alcuna graduatoria. Nell'atto di cui sopra viene altresì resa nota l'eventuale disponibilità di ulteriori fondi o l'esaurimento degli stessi. Nel caso di esaurimento o di esiguità dei fondi rimasti a disposizione la Regione può sospendere l'avviso o dichiararlo definitivamente chiuso. In caso di sospensione, nel caso in cui si rendano disponibili nuove risorse, l'avviso potrà essere riattivato.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, o di disponibilità di nuove risorse, anche di natura differente da quelle afferenti la legge 236/93, i suddetti fondi saranno prioritariamente assegnati a favore di piani dichiarati precedentemente finanziabili e non finanziati per insufficienza delle risorse secondo l'ordine di arrivo sopra descritto. L'Amministrazione Regionale informa i soggetti presentatori dei piani formativi circa l'esito dell'istruttoria condotta.

ART. 16 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO APPROVATO

Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul piano, l'ufficio regionale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una rideterminazione dei costi. In particolare, prima della stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR n.1179/11.

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, se del caso, le dichiarazioni attestanti il rispetto della regola del "de minimis".

Nel caso di specifica richiesta il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Almeno 5 giorni prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all'amministrazione competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale; insieme alla comunicazione di inizio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n.1179/11.

Qualora si sia in presenza di più soggetti che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del piano, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione del finanziamento, l'atto di costituzione dell'associazione. I partners attuatori non possono essere variati e sostituiti a piano approvato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs 163/2006 art. 37 commi 18 e 19) e fatto salvo quanto previsto dalla DGR n.1179/11 in merito alla sostituzione di imprese destinatarie che siano al contempo inserite nel partenariato. I soggetti finanziati devono altresì fornire gli altri dati inerenti il piano che dovessero essere richiesti dagli Uffici regionali. La sostituzione di imprese destinatarie è fatta nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.1179/11.

In attuazione dell'art. 17 della L.R. 32/2002, per la realizzazione del piano si procede, a seconda dei casi e sulla base di quanto previsto dalla DGR n.1179/11:

- alla stipula di convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione competente
- oppure all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Si considera data di avvio del piano, il giorno nel quale viene sottoscritta la convenzione. Nel caso di atto di autorizzazione, l'avvio del piano formativo coincide con la data di esecutività dell'autorizzazione stessa.

I soggetti attuatori sono altresì tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo quanto disposto in relazione ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, tramite il data base FSE della Regione Toscana.

Il finanziamento sarà erogato secondo modalità coerenti con quanto previsto dalla DGR n.1179/11 e specificate nella convenzione/atto di autorizzazione. In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso, verranno applicate la procedure per la gestione, controllo e rendicontazione degli interventi proprie del POR FSE CRO 2007-13.

I soggetti attuatori sono tenuti a conoscere e applicare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la D.G.R. n.1179/2011 con la quale si approvano le "PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013". Non saranno in ogni caso riconosciute in sede di rendicontazione, e quindi non saranno finanziate, voci di spesa non ammissibili ai sensi delle suddette disposizioni normative.

Le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti attuatori (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'Amministrazione Regionale competente a ricevere le istanze.

La Regione Toscana, con il supporto straordinario delle Parti Sociali, effettua un monitoraggio sulle azioni oggetto del presente avviso al fine di valutarne l'andamento ed apportare gli opportuni eventuali correttivi finalizzati a migliorarne gli esiti. I soggetti attuatori e le aziende destinatarie sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione incaricata dell'effettuazione di tale monitoraggio.

ART. 17 CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI E APPROVAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni:

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di attestato di qualifica/certificato di competenze deve essere avanzata all'ufficio competente regionale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'esame.

ART. 18 – DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati (prodotti finiti e semilavorati riutilizzabili) sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere utilizzati o commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi, salvo autorizzazione. Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti dell'intelletto (didattici o divulgativi) realizzati, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

E' fatta salva comunque l'applicazione dell'art.20 della legge n.633/41. Detti prodotti dovranno essere consegnati alla Regione Toscana contestualmente alla presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque afferenti tali prodotti.

ART. 19 VINCOLI E SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI CARTACEI E MULTIMEDIALI

Materiali a stampa (cartacei)

I prodotti a stampa saranno realizzati all'interno del progetto approvato secondo le modalità ivi previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto.

I prodotti che la Regione, sulla base di una autonoma e distinta valutazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro consegna formale, intenderà inserire all'interno della Collana Formazione-Educazione-Lavoro dovranno essere coerenti con le specifiche per i prodotti a stampa fornite dall'Amministrazione.

Qualora non siano stati realizzati secondo le specifiche indicate, dovranno essere adeguati ad esse a cura del soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta della Regione. Gli eventuali costi che dovessero sorgere da tale attività di adeguamento sono a carico del soggetto attuatore e non potranno essere ammessi a rendicontazione.

Prodotti multimediali

I prodotti multimediali realizzati all'interno dei progetti si distinguono in due tipologie:

- a) prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
- c) altri prodotti a finalità informative o di diffusione.

In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema fornito dall'Amministrazione.

Prodotti e-learning

I prodotti di cui alla precedente lett. a) sono definiti prodotti e-learning. Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning (disponibili all'indirizzo <http://www.progettotrio.it>, link "servizi" sulla home page.

Gli uffici del Servizio FSE – Sistema della Formazione e Orientamento e del soggetto gestore del sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta. E' disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.

I prodotti saranno sottoposti a valutazione in ordine alle specifiche di produzione e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate.

Tale verifica avviene: a) prima dell'avvio del corso, se il progetto presentato ne prevede l'erogazione tramite piattaforma TRIO; b) successivamente all'avvio del corso e comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, se il progetto prevede l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.

Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comportano: nel caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi.

Le spese relative alla realizzazione di questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa: a) all'utilizzo di specifiche piattaforme di erogazione di contenuti (LMS – LCMS) diverse dal sistema regionale di web learning (TRIO); b) alla realizzazione e utilizzo di siti Web per l'erogazione di prodotti e-learning; c) alla realizzazione e utilizzo di prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sopra citate.

Altri prodotti multimediali

Fanno parte della categoria di cui alla lett. b), in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, (collegati o meno in rete) o reperibili su siti internet.

Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all'interno dell'Area Open del sistema regionale di web learning.

Strumenti per l'apprendimento collaborativo

Gli strumenti per l'apprendimento collaborativo (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, videoconferenza) sono disponibili all'interno del sistema regionale di web learning.

Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative alla realizzazione e utilizzo di strumenti aventi funzionalità analoghe.

ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati dai Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27/12/2006). Inoltre, dovranno essere informati i destinatari circa la possibilità che gli interventi siano finanziati dal FSE nell'ambito del POR CRO Toscana 2007/2013.

ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali l'Amministrazione Regionale entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 22 PARI OPPORTUNITÀ

La Regione Toscana promuove e garantisce l'attuazione del principio delle pari opportunità.

ART. 23 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento (Dirigente responsabile Gianni Biagi).

ART. 24 MODIFICHE DELL'AVVISO - REVOCA

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 25 INFORMAZIONI

Informazioni sul presente avviso possono essere ottenute tramite e-mail al seguente indirizzo: formazionecontinua@regione.toscana.it.

L'avviso e tutti gli allegati sono reperibili sul sito internet della Regione Toscana, al seguente indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_1569863251.html

La normativa di settore citata nel presente avviso, è parimenti reperibile sul sito internet della Regione Toscana all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/fondosocialeuropeo> - sezione "Normativa".

ALLEGATI ALL'AVVISO:

- Allegato 1: Sistema di valutazione - Specifiche
- Allegato 2: Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile)
- Allegato 3: Formulario di presentazione piani formativi
- Allegato 4: PED (scheda finanziaria di dettaglio e di riepilogo, scheda attività formativa)
- Allegato 5: scheda di monitoraggio
- Allegato 6: Regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.